



BYBLOS

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

Per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della Carta e del Cartone,
delle aziende Grafiche ed Affini e delle aziende Editoriali

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/06/2025)

SOMMARIO

1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi	3
<i>Contributi versati dal 1° gennaio 2007</i>	3
<i>Reintegro delle anticipazioni</i>	3
<i>Comunicazione contributi non dedotti</i>	4
<i>Versamento TFR pregresso</i>	4
2. FASE DI ACCUMULO: regime fiscale del fondo pensione	5
<i>Regime fiscale dei rendimenti</i>	5
3. FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni	6
<i>Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni</i>	6
<i>Prestazioni pensionistiche complementari</i>	6
<i>Prestazioni pensionistiche complementari in capitale</i>	7
<i>Prestazioni pensionistiche complementari in rendita</i>	7
<i>Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)</i>	7
<i>Anticipazioni</i>	8
<i>Anticipazione per spese sanitarie</i>	8
<i>Anticipazione per acquisto/ristrutturazione prima casa di abitazione</i>	8
<i>Anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente</i>	9
<i>Riscatto e Trasferimento</i>	9
<i>Riscatto parziale (50%) per inoccupazione superiore a 12 mesi ed inferiore e 48 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di durata non inferiore a 12 mesi</i>	9
<i>Riscatto totale per invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 o inoccupazione superiore a 48 mesi</i>	10
<i>Riscatto parziale o totale per cause diverse ai sensi dell’art. 12 c.2 lett. d) dello Statuto</i>	10
<i>Riscatto totale per decesso</i>	10
Imposta di successione	10
<i>Trasferimento</i>	11
Dichiarazione di responsabilità	11

1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57.

Il TFR versato alla forma pensionistica complementare non concorre alla formazione dell'importo deducibile.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di € 5.164,57 per un importo pari alla differenza fra € 25.822,85 ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo comunque non superiore ad € 2.582,29 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27/12/2011.

Contributi da premio di risultato

La Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) all'art. 1 comma 160 ha introdotto la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di risultato con un versamento alle forme pensionistiche complementari. Tale contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. (€ 5.164,57), rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria sia sostitutiva ed inoltre non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 252/2005.

Tali contributi sono versati dal datore di lavoro con indicazione in apposita distinta e sono riportati nella Certificazione unica. La comunicazione degli stessi da parte dell'aderente si rende necessaria solo nei casi di omessa o errata indicazione da parte del datore di lavoro

Reintegro delle anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del Decreto in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di €. 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La presente disciplina è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla data suddetta; viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "*contributi non dedotti*" se di importo eccedente il limite di deducibilità. I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nei prospetti di liquidazione inviati dal Fondo in occasione dell'erogazione delle anticipazioni.

I reintegri delle anticipazioni devono essere presentati compilando l'apposito modulo disponibile sul sito www.fondobyblos.it. Infatti, in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri nel senso sopra detto.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute oltreché dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il Fondo rilascerà all'iscritto apposita documentazione relativa al credito d'imposta spettante. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

Comunicazione contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

La comunicazione dei contributi non dedotti dovrà essere effettuata tramite apposita modulistica reperibile nell'apposita sezione del sito web www.fondobyblos.it

Versamento TFR pregresso

Il D.Lgs. 252/2005 ha previsto, all'art. 23 comma 7 bis, la possibilità di devolvere al Fondo il TFR maturato ed accantonato dal datore di lavoro secondo la statuizione di cui all'art. 2120 cod. civ. È stato specificato che il versamento al Fondo Pensione delle quote di TFR pregresso avviene in neutralità d'imposta (cioè senza applicazione di imposta) in base all'art. 19, comma 4 del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari.

Il conferimento al Fondo pensione del TFR pregresso¹ viene effettuato dal datore di lavoro al Fondo Pensione a seguito di un accordo con il lavoratore e non comporta la modifica della data di adesione al Fondo Pensione.

Il conferimento del TFR pregresso contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale.

¹ Per TFR pregresso si intende il TFR maturato ante 2007 oppure quello maturato post 2007 che non sia stato versato dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria INPS. Con il messaggio n. 413 di febbraio 2020 l'INPS ha infatti chiarito che *"l'istituto della portabilità delle quote di TFR pregresse non possa trovare applicazione qualora dette quote siano accantonate a Fondo di Tesoreria (...) Coerentemente con quanto sopra l'ordinamento vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire"*

2. FASE DI ACCUMULO: regime fiscale del fondo pensione

Regime fiscale dei rendimenti

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:

- azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);
- quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. L'importo totale delle risorse è investito, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC.

Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 145/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate, residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti, purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), dell'art. 1 della legge 232/2016, siano almeno pari al 3% per il 2025, 5% per il 2026 e 10% a partire dall'anno 2027 del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni

Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni

E' fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 o nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da “investimenti qualificati” o da PIR.

Si precisa che la tassazione applicata alle varie forme di liquidazioni risponde al principio del pro-rata temporis; pertanto, il regime fiscale che si descrive nei paragrafi successivi riguarda il montante maturato post gennaio 2007. Per la tassazione applicata ai montanti maturati precedentemente a quella data trova applicazione il regime fiscale previgente.

N.B. Per tutte le forme di liquidazioni soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento che viene ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo fino ad un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%) si considerino le precisazioni che seguono.

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta dal 15 al 9%, si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore. Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione, l'aderente dovrà farsi rilasciare dall'altra forma pensionistica idonea attestazione della data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. L'attestazione dovrà essere emessa con data non anteriore ad un mese dalla data di richiesta di prestazione al fondo Byblos.

Prestazioni pensionistiche complementari

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime pubblico obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto, interamente in rendita oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e parte in rendita. La prestazione potrà essere fruita interamente in capitale nei casi in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale al momento della liquidazione derivi un importo della pensione complementare inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

La prestazione pensionistica potrà inoltre essere richiesta interamente in capitale dai lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed iscritti a previdenza complementare prima di tale data (“vecchi iscritti”). Viene pertanto confermata per i “vecchi iscritti” la possibilità, già prevista per tali soggetti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l'intero ammontare (ivi compresa, quindi, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). In tal caso, trova applicazione sull'intera prestazione il regime tributario vigente fino al 2006.

Prestazioni pensionistiche complementari in capitale

Sull'importo imponibile è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ²

Il "vecchio iscritto" che decide di essere liquidato per pensionamento al 100% capitale è soggetto solo a tassazione separata se la rendita ottenuta convertendo il 70% del montante accumulato dopo il 1.1.2007 è superiore alla metà dell'assegno sociale.

Prestazioni pensionistiche complementari in rendita

Sull'importo imponibile è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione ordinaria 87,50% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Ritenuta d'imposta del 15% ²

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%³. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva o con ritenuta d'imposta.

Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

In caso di cessazione dell'attività lavorativa e di maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa e di successiva inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, l'aderente, che abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Sull'importo imponibile è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Ritenuta d'imposta del 15% ⁴	Ritenuta d'imposta del 15% ⁴	Ritenuta d'imposta del 15% ⁴

² L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

³ Aliquota entrata in vigore il 1° luglio 2014. Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 l'aliquota era pari al 20% e precedentemente del 12,50% (cfr. circolari Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014). Sui rendimenti da titoli pubblici italiani ed equiparati la tassazione effettiva è del 12,50%.

⁴ L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, limitatamente alle posizioni dei cd. "vecchi iscritti" (iscritti ante 28/04/1993), se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 01/01/2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

L'iscritto richiedente può rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Anticipazioni

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per:

- ✧ spese sanitarie per sé, per il coniuge o per i figli
- ✧ acquisto prima casa per sé o per i figli
- ✧ realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) comma 1 art. 3 DPR 6/6/2001 n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli
- ✧ ulteriori esigenze dell'aderente.

Per quanto concerne l'anzianità necessaria per la richiesta, l'importo massimo erogabile, i requisiti oggettivi e la documentazione da allegare alla richiesta si faccia riferimento al Documento sulle Anticipazioni (disponibile sul sito www.fondobyblos.it).

Anticipazione per spese sanitarie

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta ⁵(salvo sulla componente erogata maturata fra il 31/12/2000 e il 31/12/2006, con recupero peraltro della maggiore tassazione in occasione dell'erogazione finale), è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ²

Anticipazione per acquisto/ristrutturazione prima casa di abitazione

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta ⁵(salvo sulla componente erogata maturata fra il 31/12/2000 e il 31/12/2006, con recupero peraltro della maggiore tassazione in occasione dell'erogazione finale), è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

⁵ circolare 29E/2001 paragrafo 4.3.3:

“Con riferimento, (...) alle somme erogate a titolo di anticipazione dalle forme pensionistiche complementari, il comma 3 dell'articolo 17-bis del TUIR prevede l'applicazione della tassazione separata, secondo le modalità previste dal comma 1, primo periodo, dello stesso articolo, sull'intero importo della prestazione. Pertanto, in tali casi si applica il regime della tassazione separata sull'intero importo della prestazione al lordo dei redditi già assoggettati ad imposta (ma sempre al netto dei contributi non dedotti), salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione.”

Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta ⁵(salvo sulla componente erogata maturata fra il 31/12/2000 e il 31/12/2006, con recupero peraltro della maggiore tassazione in occasione dell'erogazione finale), è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

Riscatto e Trasferimento

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello Statuto, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscattare l'intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro

Riscatto parziale (50%) per inoccupazione superiore a 12 mesi ed inferiore e 48 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di durata non inferiore a 12 mesi

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata (in caso di cessazione per causa indipendente dalla volontà delle parti) Tassazione ordinaria (in caso di cessazione per causa dipendente dalla volontà delle parti)	Ritenuta d'imposta del 15% ²

Riscatto totale per invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 o inoccupazione superiore a 48 mesi

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata (in caso di cessazione per causa indipendente dalla volontà delle parti) Tassazione ordinaria (in caso di cessazione per causa dipendente dalla volontà delle parti)	Ritenuta d'imposta del 15% ³

Riscatto parziale o totale per cause diverse ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata (in caso di cessazione per causa indipendente dalla volontà delle parti) Tassazione ordinaria (in caso di cessazione per causa dipendente dalla volontà delle parti)	Ritenuta d'imposta del 23%

Riscatto totale per decesso

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ²

Imposta di successione

Con riferimento all'imposta di successione l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 70/E del 18/12/2007, ha chiarito che le prestazioni percepite dagli eredi **sono escluse** dall'applicazione di detta imposta al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Trasferimento

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 252/2005. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Dichiarazione di responsabilità

Fondo Byblos si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.